



ASP di Agrigento – DSM

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

NPIA - Dipendenze Patologiche- Malattie Psichiatriche Degenerative ed Involutive Direttore Dott. Raffaele Barone

Art. 1 Istituzione, durata e sede

E' istituita la Consulta per la tutela della salute mentale
La Consulta per la tutela della salute mentale resta in carica due anni.
La Consulta ha sede nei locali del DSM

Art. 2 Finalità

La Consulta per la tutela della salute mentale è un organismo di partecipazione ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- esaminare l'evolversi delle condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della popolazione portatrice di disagio mentale,
- partecipazione dei suoi rappresentanti alla definizione, programmazione ed elaborazione di specifici provvedimenti volti a dare risposte adeguate alle esigenze dell'utenza.

La Consulta per la tutela della salute mentale ha funzioni consultive per l'esame dei provvedimenti in materia di salute mentale e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari alla loro attuazione. In particolare può esprimere pareri e presentarne memorie sul contenuto degli atti amministrativi o regolamentari di sua competenza da adottare o in corso di adozione al fine di evidenziare esigenze di interesse proprio e richiedere audizioni e promuovere incontri col Direttore del DSM, col Sindaco e con le comunità e le autorità sanitarie territoriali.

In relazione alla propria finalità può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di interesse della Consulta stessa e proporre al DSM e agli enti territoriali l'organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sui diversi temi riguardanti la salute mentale.

Art. 3 Composizione

1. Fanno parte della Consulta per la tutela della salute mentale i rappresentanti delle associazioni delle famiglie ed i singoli che ne facciano motivata richiesta

Art. 4 Criteri per l'ammissione alla Consulta

Le associazioni di cui all'articolo precedente possono far pervenire formale domanda di partecipazione, diretta al Direttore del DSM corredata da una documentazione attestante:

- la propria natura;
- gli scopi;
- l'effettiva operatività sul territorio;
- le iniziative intraprese e i risultati ottenuti.

La domanda dovrà contenere, altresì, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta.

L'accoglimento della domanda verrà determinato previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato via email al richiedente.

Ogni associazione, organizzazione, istituzione, comitato, categorie o ente può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta che verificherà la sussistenza del requisito di cui al precedente comma 2 e provvederà a comunicare i nuovi nominativi al Direttore del DSM.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche alle associazioni, organizzazioni, istituzioni, comitati, categorie o enti di nuova formazione o che per la prima volta intendano partecipare alla Consulta.

Art. 5 Insediamento

1. Nella prima riunione della Consulta, convocata dal Direttore del DSM, si procede all'elezione del Presidente.

Art. 6 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti o in seconda votazione a maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta la Consulta per la tutela della salute mentale, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.

Nella stessa seduta o nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, è eletto il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei presenti o in seconda votazione a maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e affianca il Presidente nell'organizzazione dell'attività della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 7 Segreteria

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo sono assicurate dal DSM

Art. 8 Convocazione e votazioni

1. La Consulta per la tutela della salute mentale si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria se lo richiedono il Direttore del DSM o almeno due associazioni rappresentate

2. La convocazione via email, a firma del Presidente, dovrà contenere il luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine dei lavori da trattare e dovrà pervenire almeno 5 giorni prima dell'incontro.

3. Il quorum per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei presenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano fra i votanti.

4. Qualora, per le dimissioni contemporanee del Presidente o del Vice Presidente, non possa effettuarsi una regolare convocazione questa viene disposta ai sensi del precedente comma 1.

Art. 9 Comitato di coordinamento

1. La Consulta può eleggere al suo interno un Comitato di coordinamento ai sensi degli articoli precedenti ed in grado di rappresentare le diverse sensibilità presenti.

2. Il Comitato di coordinamento ha il compito di coadiuvare il Presidente nella formazione dell'ordine del giorno.

3. Il Comitato di coordinamento è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.